

**Allegato B)**



**COMUNE DI VICENZA**  
**Settore Servizi Sociali**

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO per la realizzazione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale e titolari di permesso umanitario nell'ambito del progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) per il periodo 01.09.2018 – 31.08.2020.**

**CIG: 752168961E**

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Vicenza, Corso A.Palladio n.98, avanti a me Dott. \_\_\_\_\_ Segretario Generale del Comune di Vicenza, autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, sono personalmente presenti i Sigg.ri:

- Dott.ssa Sara Bertoldo, nata a Malo il 18/02/1972, Direttore del Settore Servizi Sociali del Comune di Vicenza, (C.F. E P.I.00516890241), che agisce per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, presso cui elegge domicilio, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e in particolare dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n°267;

E

Signor/ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Ente Attuatore \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ e numero di iscrizione nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_, ivi domiciliato per la carica,

**PREMESSO CHE**

- Il Comune di Vicenza è titolare del Progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.), finanziato nella misura del 95% dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA) e per il restante 5% dal cofinanziamento apportato dal Comune e dall'Ente Attuatore del progetto;

- Il Progetto è destinato attualmente ad ospitare 50 richiedenti asilo, rifugiati e titolari di permesso umanitario e prevede servizi di accoglienza integrata allo scopo di favorire l'integrazione sul territorio e l'autonomia dei beneficiari;
- Con decisione di Giunta n.400 del 12/09/2017 l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di proseguire a pari condizioni il progetto in essere, autorizzando il Direttore del Settore Servizi Sociali a presentare domanda di prosecuzione per il triennio 2018-2020 dando atto che, se dovessero crearsi le condizioni favorevoli, i posti destinati all'accoglienza potranno essere aumentati previa specifica decisione di Giunta;
- In data 29.09.2017 il Comune di Vicenza ha presentato al Ministero dell'Interno domanda di prosecuzione del progetto per il triennio 2018-2020;
- Il Ministero dell'Interno, con decreto prot. 20458 del 28/12/2017, ha ammesso il Comune di Vicenza al finanziamento del progetto per il triennio 2018-2020 assegnando un contributo annuale di € 764.584,00 per la realizzazione dei servizi di accoglienza a favore di 50 beneficiari; il costo annuale del progetto, comprensivo della quota di cofinanziamento, è di € 804.825,00;
- Con determinazione dirigenziale n. -- del \_\_\_/\_\_\_/2018 è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'individuazione di un Ente Attuatore con cui concludere un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per la realizzazione delle attività previste dal progetto;
- Con il medesimo provvedimento è stato assunto impegno di spesa per l'affidamento delle prime due unità di progetto, corrispondenti a 50 beneficiari, per 28 mesi con decorrenza presumibilmente dal 01/09/2018 e scadenza al 31/12/2020;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

### **ARTICOLO 1 – Premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### **ARTICOLO 2 – Oggetto dell'Accordo**

1. Il presente Accordo Quadro disciplina, secondo le condizioni previste nel capitolato, le attività di organizzazione e realizzazione dei servizi di accoglienza integrata rivolti ai richiedenti asilo, beneficiari di protezione internazionale e titolari di permesso umanitario nell'ambito dello SPRAR.
2. L'affidamento dei predetti servizi avviene per unità di progetto riferite ciascuna a 25 beneficiari per i periodi temporali che si renderanno necessari a fronte delle esigenze e dei finanziamenti concessi dal Ministero dell'Interno.

Il numero massimo di unità di progetto attivabili nel periodo 01.09.2018-31.12.2020 è di 6 unità.

3. La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Vicenza in quanto ha lo scopo di stabilire, *ex-ante*, le clausole relative alle obbligazioni che saranno contenute nei successivi contratti attuativi di affidamento dei servizi.

4. Ciascun operatore economico si obbliga nei confronti del Comune di Vicenza ad eseguire le attività previste dal progetto secondo le condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, nei contrattivi attuativi, nel capitolato e nelle Linee Guida allegate al D.M. Interno 10/08/2016 che si richiamano integralmente quali parti integranti e sostanziali del presente accordo.

### **ART. 3 – Validità dell'Accordo Quadro**

Il presente Accordo Quadro sarà vigente con decorrenza presumibilmente dal 01/09/2018 al 31/12/2020.

### **ART. 4 – Esecuzione del contratto**

1. Le prestazioni oggetto del contratto, analiticamente indicate nel capitolato ed integrate dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, devono essere svolte in conformità ai documenti indicati all'art. 2, comma 4, del presente Accordo Quadro.

2. L'operatore economico si obbliga, irrevocabilmente, nei confronti del Comune di Vicenza ad eseguire le attività previste dalle varie voci del Piano Finanziario Preventivo, così come indicate nel capitolato, per un importo massimo finanziato annuale, rapportato a 50 beneficiari, di € 764.584,00. Si precisa che tale importo è comprensivo degli oneri sostenuti direttamente dal Comune di Vicenza per il personale dedicato al progetto, il compenso del Revisore Indipendente e l'IVA sulle eventuali fatture emesse dall'Ente Attuatore, così come analiticamente indicati nel capitolato.

3. L'Ente Attuatore è tenuto ad accettare l'affidamento di 2 unità di progetto per 28 mesi decorrenti presumibilmente dal 01.09.2018; in caso contrario sarà considerato inadempiente con conseguente incameramento della garanzia provvisoria presentata in gara.

4. Qualora il Comune di Vicenza richieda ed ottenga dal Ministero dell'Interno il finanziamento per l'attivazione di ulteriori unità di progetto, notificherà l'intenzione di affidarne la realizzazione al concorrente classificato primo in graduatoria ovvero, nel caso di unico operatore economico, al soggetto con cui si è concluso l'accordo quadro. Tale soggetto dovrà comunicare per iscritto, nel termine di 15 giorni, al Comune di Vicenza la propria disponibilità ad accettare l'affidamento delle ulteriori unità di progetto attivate. L'aggiudicatario dovrà dare avvio al servizio nel termine fissato dal Comune di Vicenza; tale termine non può essere inferiore a 30 giorni. In caso di mancato avvio del servizio nel termine previsto, l'aggiudicatario sarà considerato inadempiente.

6. Qualora il soggetto classificato primo in graduatoria si dichiarerà non sia disponibile all'assunzione del servizio per le unità di progetto successive alle prime due, il Comune procederà ad interpellare, con le stesse modalità, gli altri partecipanti alla procedura di gara, in ordine di graduatoria.

#### **ART. 5 – Importo dell'Accordo Quadro**

1. Nel caso di finanziamento di ulteriori unità di progetto, l'importo massimo dell'accordo quadro è di € 3.695.489,33 IVA inclusa ove dovuta. Come già precisato, tale importo è comprensivo del costo del personale, in quota parte, apportato dal Comune di Vicenza, del compenso del Revisore Indipendente e dell'IVA pagata dal Comune sulle fatture emesse dall'Ente Attuatore.

2. Nei limiti delle risorse assegnate e previo accreditamento dei fondi da parte del Ministero dell'Interno, il Comune di Vicenza liquiderà la spesa dietro presentazione di fattura elettronica. I mandati di pagamento saranno intestati al soggetto affidatario sul conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

#### **ARTICOLO 6 – Cauzioni e garanzie**

L'Ente attuatore per la sottoscrizione del contratto attuativo dell'accordo quadro deve costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e nei termini indicati dal Comune di Vicenza, garanzia definitiva pari al 10% dell'importo delle unità di progetto affidate.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

#### **ARTICOLO 7 - Revoca del contributo**

In caso di revoca parziale del contributo da parte del Ministero dell'Interno, il presente contratto è automaticamente ridotto in misura pari al nuovo finanziamento disposto. In caso di revoca totale del contributo da parte del Ministero dell'Interno, il Comune di Vicenza intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il presente accordo.

#### **ARTICOLO 8 – Responsabilità e rischi**

L'Ente Attuatore è direttamente responsabile di tutte le attività inerenti il presente contratto.

L'Ente Attuatore solleva il Comune di Vicenza da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito a eventuali danni a cose o persone, infortuni o altro che dovessero verificarsi sia al proprio personale sia a terzi durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

## **ARTICOLO 9 -Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Ente Attuatore assume con la sottoscrizione del presente contratto gli obblighi previsti dalla L. 136 del 13/08/2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in oggetto.

Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolve di diritto.

Il Comune di Vicenza verifica, in occasione di ogni pagamento all'Ente Attuatore, l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

## **ARTICOLO 10 - Clausola di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e dai documenti di gara si fa rinvio alle disposizioni e circolari vigenti in materia, al D.Lgs. 50/2016, al codice civile e ai regolamenti del Comune di Vicenza.

## **ARTICOLO 11 - Trattamento dei dati personali**

Nel rispetto della disciplina contenuta nel D.Lgs.196/2003 e nel Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), le parti si impegnano a trattare i dati personali forniti in occasione della stipula del presente contratto esclusivamente per gli scopi afferenti alla presente procedura e alla gestione dei servizi affidati.

## **ARTICOLO 12 - Controversie e foro competente**

L'Ente Attuatore si impegna a mantenere indenne il Comune di Vicenza da ogni controversia, contestazione e richieste da parte di terzi derivante dalla gestione dei servizi affidati.

Per eventuali controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto, è competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Vicenza.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

## **ARTICOLO 13 - Accertamenti compiuti dall'Amministrazione**

Le parti danno atto che sono stati compiuti nei confronti dell'Ente Attuatore gli accertamenti in ordine alla regolarità fiscale, alla regolarità contributiva, alle risultanze del casellario giudiziale, dei carichi penali pendenti, delle misure di prevenzione e di ottemperanza agli obblighi di assunzioni

obbligatorie, accertamenti dai quali non sono emersi elementi ostativi alla stipula del presente contratto.

#### **ARTICOLO 14 - Spese contrattuali**

Le spese contrattuali, di registrazione e in ogni caso conseguenti al presente atto sono a carico dell'Ente Attuatore.

#### **ARTICOLO 15 – Pantouflage - revolving doors**

L'Ente Attuatore è stato informato che, ai sensi dell'art. 53 comma 16<sup>ter</sup> del D. Lgs. 165/2001, i dipendenti del Comune di Vicenza che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l'Ente Attuatore. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto all'aggiudicatario che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Per il Comune di Vicenza

Il Direttore del Settore Servizi Sociali

Dott.ssa Sara Bertoldo

Per l'Ente Attuatore

Il Legale Rappresentante